



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DEI LAVORI RELATIVI ALLA “RIQUALIFICAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA VANCHIGLIA N. 4-6
TORINO (TO), DA DESTINARSI A RESIDENZA UNIVERSITARIA” CUP
J12D22000060005 – CIG B219B62E13 (gara 041- 2024)
ex artt. 71, 108, comma 2 lett. e), del D. Lgs. 36/2023**

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.1 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.2 IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI	9
2.3. COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, CATEGORIE D'OPERA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA	10
3.2. DURATA DELL'APPALTO	13
3.3. CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI	13
3.4. ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI	13
3.5. FINANZIAMENTO	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	18
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	19
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI	20
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE24	
6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	26
6.5. DIREZIONE TECNICA	26
7. AVVALIMENTO	27
8. SUBAPPALTO	29
9. ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (EX ART. 102 D. LGS. 36/2023) E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	30
10. GARANZIA PROVVISORIA	30

11.	SOPRALLUOGO	33
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	34
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	35
13.1.	MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO	35
13.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	35
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	39
15.	BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1 ..	40
15.1.	<i>CAMPO A.1 DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A)</i>	40
15.2.	<i>CAMPO A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO</i> 47	
15.3.	DOCUMENTAZIONE A CORREDO	50
16.	BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA - STEP 2 –	51
17.	BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA – STEP 3, 4 e 5	55
17.1.	B.1 OFFERTA ECONOMICA - (generata dal sistema telematico)	55
17.2.	B.2 DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA ECONOMICA	57
17.3.	MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	57
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	58
18.1.	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	58
18.2.	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica 62	
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	64
18.4.	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	65
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	65
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	66
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	66
22.	APERTURA DELLE BUSTE A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	67
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	68
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	68
25.	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	71

25.1.	GARANZIA DEFINITIVA	/1
25.2.	ASSICURAZIONI	71
26.	OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI	72
27.	ACCESSO AGLI ATTI	72
28.	CODICE DI COMPORTAMENTO	73
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	74
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	74

PREMESSE

Con Determinazione del Direttore Opere Pubbliche n. 197 del 13 giugno 2024 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la progettazione esecutiva ed i lavori relativi alla “Riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile sito in via Vanchiglia n. 4-6 Torino (TO), da destinarsi a residenza universitaria” CUP J12D22000060005

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108, 108, comma 2 lett. e), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice).

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’intervento in oggetto è stato approvato da SCR Piemonte S.p.A. con Determina del Direttore Opere Pubbliche n. 197 del 13 giugno 2024.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Torino (TO) [codice ISTAT 001272]

CUP J12D22000060005 – CIG B219B62E13.

La Stazione Appaltante è la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (di seguito, “S.C.R. Piemonte S.p.A.” o “Amministrazione”), con sede in Corso Marconi n. 10, 10125 Torino, 3° Piano – Funzione Appalti Opere Pubbliche

Il Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, nominato con Determina n. 117 del 9 aprile 2024, è l’Ing. Claudio TRINCIANTI, Dipendente della Direzione Opere pubbliche di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Fabio BLANDIN SAVOIA, tel. 011/65.48.323 e-mail: fabio.blandin@scr.piemonte.it - appalti.operepubbliche@scr.piemonte.it

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Manuale Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL**.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel **Manuale Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL**, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.aria.it nella sezione Help: **"Guide e Manuali"** e **"Domande Frequenti degli Operatori Economici"**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti **Manuale Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL, Guide e Manuali** e **"Domande Frequenti degli Operatori Economici"** che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all'elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall'AgID (<http://www.agid.gov.it>), tutto ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate di cui alla Direttiva 1999/93/CE.

L'accesso alla piattaforma SINTEL è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma SINTEL in tutte le sue funzionalità:

- Internet Explorer 7, 8 e 9;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

È possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in SINTEL non sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8.

1.2 IDENTIFICAZIONE

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi mediante le proprie credenziali di accesso sulla piattaforma SINTEL ed inserire la documentazione di cui ai successivi sub paragrafi 15-16-17.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (*User ID e Password*), a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione "HELP >> Domande Frequenti degli Operatori Economici" sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. all'indirizzo web <https://www.ariaspa.it> oppure scrivere una e-mail all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it per formulare domande o richieste. Qualora non abbiate trovato risoluzione alla vostra problematica, potete prendere contatto con il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al Numero Verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 - assistenza in lingua italiana).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto Fattibilità Tecnico ed Economica;
- 2) Capitolato Speciale;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Bando di gara;
- 5) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 6) i seguenti **Modelli**¹ per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa e autocertificati in sede di presentazione dell'offerta:
 - Modello A.1 e A.2 – Dichiarazioni a corredo della partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 dal concorrente e dai progettisti;
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - Modello B – Dichiarazioni avvalimento
 - Modello C – Scheda Offerta Tecnica
 - Modello D – Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica;

¹Si consiglia, per rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa, l'utilizzo dei sopradetti Modelli, predisposti dall'Amministrazione. Nel caso in cui il concorrente, al contrario, voglia rendere le dichiarazioni previste dalla legge e dal presente Disciplinare su un facsimile differente da quello messo a disposizione dall'Amministrazione, si ricorda che tali dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello dei Modelli e devono essere compilati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

- Modello E – Dichiarazioni giustificativi offerta economica;

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Tutta la documentazione di gara è consultabile e disponibile sulla piattaforma SINTEL, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi all'indirizzo: <http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml>.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopradetta Documentazione di Gara.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **entro e non oltre il giorno 12 luglio 2024 alle ore 12:00** via telematica attraverso la sezione “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione di gara”, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima.

Si precisa che:

- l'Amministrazione darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara;
- l'Amministrazione non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo del Disciplinare di gara;
- l'Amministrazione non darà riscontro alle richieste di chiarimenti presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- l'Amministrazione non fornirà chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05

o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, CATEGORIE D'OPERA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto.

3.1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA

L'appalto integrato consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di "Riqualificazione e ristrutturazione dell'immobile sito in via Vanchiglia n. 4-6 Torino (TO), da destinarsi a residenza universitaria" CUP J12D22000060005.

L'importo dell'appalto posto a base gara ammonta ad **€ 15.246.494,90 IVA esclusa**, di cui:

- € 348.989,13, oneri di legge esclusi, per la progettazione esecutiva e PSC (soggetti a ribasso);
- € 14.568.582,48, IVA esclusa, per i lavori (soggetti a ribasso);
- € 328.923,29, IVA esclusa, per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).

I costi della manodopera stimati dall'Amministrazione sono pari a € 6.316.385,36 IVA esclusa, i quali non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è quello utilizzato da **LIS Piemonte OOPP 2024 – LIS Emilia-Romagna OOPP 2024 – DEI 2023**

Per la progettazione

L'importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 del Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008

La prestazione principale è quella relativa a "Edifici e manufatti esistenti" - **E.22.**

<i>Categoria e ID delle opere</i>	<i>L. 143/49 (Corrispondenza)</i>	<i>Importo delle Opere</i>	<i>Grado di complessità</i>	<i>Importo corrispettivi servizio di progettazione esecutiva * importi comprensivi di spese e oneri accessori</i>
EDILIZIA E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico	I/e	€ 7.353.695,11	1,55	€ 192.273,37
STRUTTURE S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	€ 2.377.023,21	0,90	€ 49.611,09

IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico	III/b	€ 2.630.867,96	0,85	€ 46.300,13
IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	€ 2.535.919,50	1,15	€ 60.804,55
Importo progettazione				€ 348.989,13

Per i lavori - Categorie delle opere e classifiche per la qualificazione e condizioni per la partecipazione

categoria	classifica	qualificazione obbligatoria	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	subappaltabile
OG2	VI	Si	€ 9.730.718,31	Prevalente	Sì, 49,00%
OG11	VI	Si	€ 5.166.787,46	Scorporabile	Sì, 30 %

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo **nel limite del 49% della categoria prevalente OG2 e nel limite del 30% - in ragione della natura specialistica degli impianti tecnologici - della categoria OG11 e che ai sensi dell'art. 119, comma 17 del medesimo decreto tali quote di lavorazioni, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e/o di diverse imprese in cantiere, in modo da garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.**

Inoltre, si precisa che,

1. per i lavori rientranti nella categoria **OG2**: ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104 del medesimo Codice;

- per i lavori rientranti nella categoria **OG11**: ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, considerata la specificità dei lavori in ambito tecnologico, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104 del medesimo Codice.

3.2. DURATA DELL'APPALTO

Termine di ultimazione della **progettazione esecutiva**: il termine per la progettazione esecutiva è stabilito in giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del RUP.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in **730 (settecento trenta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.3. CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI

La contabilità dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito nell'Allegato II.14 del Codice – *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*, tenendo conto che il contratto del presente appalto stipulato “a corpo”

Ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 è prevista la revisione dei prezzi, così come disciplinata all'art. 29 dello Schema di contratto.

3.4. ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, D. Lgs 36/2023, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale riferito ai lavori.

I pagamenti avverranno in acconto e a saldo nei termini previsti dall'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.5. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con cofinanziamento statale, (art. 8, co.12, del Decreto Ministeriale n. 1257 del 30.11.2021; legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e con Fondi propri di EDISU Piemonte.

In considerazione del fatto che il finanziamento da parte di EDISU Piemonte non offre adeguata copertura finanziaria per l'intera opera da appaltare, si precisa che, in caso di mancato perfezionamento del finanziamento totale da parte del predetto Ente, non si darà seguito alla conclusione della presente procedura e/o alla sua aggiudicazione.

In pendenza della anzi prestabilita clausola condizionale sospensiva, il concorrente non può vantare alcun diritto inerente alla mancata aggiudicazione e non potrà altresì imputarsi all'Amministrazione il mancato reperimento dei necessari finanziamenti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni naturali e consecutivi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Indicazioni in merito all'esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori potrà essere eseguita dal concorrente, singolo o raggruppato, qualora in possesso dei prescritti requisiti di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 del presente disciplinare.

Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono alternativamente:

- indicare, in sede di offerta, un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano;
- partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D. Lgs. n. 36/2023, i quali devono necessariamente ricoprire nel raggruppamento il ruolo di mandante.

Non è ammessa, **pena l'esclusione**, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti "indicati" o "associati" per i quali sussistono:

- a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- b) le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 D. Lgs. n. 36/2023.

I progettisti "indicati" o "associati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti).

In caso di progettista "associato", l'eventuale raggruppamento di progettisti costituisce un sub raggruppamento all'interno del raggruppamento concorrente.

Si precisa che l'indicazione o associazione con il progettista non è necessaria per i concorrenti in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

La qualificazione per progettazione e costruzione eventualmente risultante dall'attestazione SOA tuttavia non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 7.2 dovendo i concorrenti produrre le dichiarazioni e, ove richiesto, la documentazione comprovante i requisiti relativi all'attività di progettazione (occorre, pertanto, comprovare che lo staff tecnico dell'impresa posseda i requisiti richiesti per i progettisti); in caso contrario l'impresa, seppur in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

I progettisti siano essi "associati" o "indicati" devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 6, 6.1 e 6.2 del presente disciplinare

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, di cui all'allegato I.7 del D.lgs 36/2023, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE

Il "*Gruppo di Lavoro Progettazione*" deve assicurare la presenza di almeno **n. 6 (sei)** professionalità, così suddivise:

Le unità minime previste per lo svolgimento dell'incarico di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono pari a **n. 5 (cinque)**, così suddivise:

RUOLO	REQUISITI	N.
Progettista opere edili oltre che di coordinatore della progettazione e responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in architettura, sezione A Iscrizione all'albo professionale degli Architetti - Sezione A - "Settore Architettura"	1
Progettista in ambito strutture	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1
Progettista in ambito impianti fluido meccanici (idrosanitari);	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale	1
Progettista in ambito impianti elettrici e speciali	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1
Geologo	Laurea magistrale o quinquennale in Geologia o laurea o laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo dei geologi. Iscrizione all'albo professionale dei Geologi - Sezione A	1
Tecnico in possesso dei necessari requisiti normativi ai sensi del D.Lgs. 81 /2008 avente funzione di interfaccia con il CSE per l'aggiornamento del PSC	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.lgs. 81/08 e s.m.i.	(può coincidere con una delle altre figure)

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti – ivi inclusi i “progettisti indicati” –devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FASCICOLO VIRTUALE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura – ivi inclusi per i “progettisti indicati” – devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE - WWW.ANTICORRUZIONE.IT secondo le istruzioni contenute.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE 2.0 in conformità alla delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1. Per l'attività di progettazione

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di funzione di interfaccia con il CSE per l'aggiornamento del PSC

d) I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di partecipazione, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dall'allegato II.12, parte

V.

6.1.2. Per l'esecuzione dei lavori

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, che, con riferimento ai lavori rientranti nella categoria OG2, ai sensi del Titolo II, Capo I dell'allegato II.18 del Codice "Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali" deve essere relativa a lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI

6.2.1. Per l'attività di progettazione

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi **dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenz a l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	I/e	€ 7.353.695,11	€ 7.353.695,11
STRUTTURE S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,	IX/b	€ 2.377.023,21	€ 2.377.023,21

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.			
IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico	III/b	€ 2.630.867,96	€ € 2.630.867,96
IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	€ 2.535.919,50	€ 2.535.919,50

- b) servizi **“di punta”** di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza 1. 143/49	Valore dell e opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
EDILIZIA E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	I/e	€ 7.353.695,11	€ 2.941.478,04
STRUTTURE S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento	IX/b	€ 2.377.023,21	€ 950.809,28

delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.			
<p>IMPIANTI IA.02</p> <p>Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico</p>	III/b	€ 2.630.867,96	€ 1.052.347,18
<p>IMPIANTI IA.03</p> <p>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</p>	III/c	€ 2.535.919,50	1.014.367,80

Si precisa e si stabilisce che:

- Gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.
- Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.41 e allegato I.7 del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.
- Per la categoria **EDILIZIA- STRUTTURE** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, per incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse”*.

- Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 1/ giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.
- I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione sulla GUUE del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, (ove presente) mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.
- Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (*rectius*: servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).

Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di "soggetti gruppo", dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall'aggiudicatario.

Si precisa che per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale, nel rispetto e in applicazione del principio della "*libertà delle forme*", il soggetto aggiudicatario potrà comunque produrre a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti eventualmente ogni altra documentazione probatoria purché ritenuta idonea da S.C.R. Piemonte S.p.A.

c) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

Si veda la tabella del Gruppo di lavoro presenti nel paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara.

6.2.2. Per l'esecuzione dei lavori

Attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.12 del Codice, per la categoria e classifica adeguata in rapporto all'importo dei lavori che si intende assumere (vedi tabella del paragrafo 3) della presente Disciplinare di gara).

A tal proposito si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice
- la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII, mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II.
- ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui **al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per l'attività di progettazione i requisiti speciali di cui ai punti 6.1. e 6.2.1

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

GIOVANE PROFESSIONISTA

Per i raggruppamenti temporanei (anche nel caso di raggruppamenti di progettisti "indicati"), è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice.

I requisiti della PARTE V -Allegato II.12 del Codice cui al **punto 6.1.1** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito del servizio di punta deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Per l'esecuzione dei lavori

Per i **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** per l'esecuzione dei lavori sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68, commi 3, 4, e da 9 a 18, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;
- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui **al punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui al **punto 6.2**, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) e ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate ed in particolare:

- a. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- b. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5. DIREZIONE TECNICA

Per i lavori rientranti nella categoria OG 2, la direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi dell'art. 11 dell'allegato II.18

“Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali del Codice; essi pertanto dovranno produrre, all’Amministrazione, una dichiarazione di unicità di incarico.

Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

La direzione tecnica dovrà essere affidata a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.

Il Direttore Tecnico deve avere almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al Decreto del MIBACT del 22/08/2017, n. 154, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

7. AVVALIMENTO

Per il presente appalto non è consentito l’avvalimento per i lavori rientranti nelle categorie OG2 e OG11 e per i progettisti “indicati”.

È consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti tecnico – professionali previsti per la progettazione per i soli “progettisti associati”.

Ai sensi dell’art. 104 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 26, allegato II.12 del Codice, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell’art. 372, comma 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*”, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato decreto e il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 372, comma 5, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, l’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è consentito l’avvalimento per i progettisti “indicati”.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.2.1 lett. c) solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, **a pena di esclusione**, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare all'Amministrazione:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti speciali;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'Amministrazione assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione esclude l'operatore economico.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Amministrazione procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

Lavori rientranti nelle categorie OG11: Con riferimento alle lavorazioni di rilevante complessità tecnica quali quelle contenute nella tabella delle categorie di opere super-specializzate di cui all'allegato II.12 del Codice, si specifica che, ai sensi dell'art. 104, comma 11, D Lgs. 36/2023, tali lavorazioni non possono formare oggetto di avvalimento.

Per i lavori rientranti nella categoria **OG2:** ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104 del medesimo Codice.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Per la progettazione

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non è ammesso il subappalto al fine di garantire la presenza diretta dell'incaricato per svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto, fatta eccezione per eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per i lavori

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo nel limite del 49 % della categoria prevalente OG2 e nel limite del 30% - in ragione della natura specialistica degli impianti tecnologici – della categoria OG11 e che ai sensi dell'art. 119, comma 17 del medesimo decreto tali quote di lavorazioni non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e/o di diverse imprese in cantiere, in modo da garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il subappalto è consentito alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
- che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice

In mancanza delle condizioni di cui sopra il successivo subappalto è **vietato**.

L'impresa aggiudicataria, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dovrà sostituire il subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione all'Amministrazione, la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà.

L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, fatti salvi casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice.

9. ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (EX ART. 102 D. LGS. 50/2023) E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 102 del Codice, è tenuto a:

- a) garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo le seguenti misure:
 - occupando n. 4 unità di personale under 36 per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;
 - consegnando a S.C.R. Piemonte, entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità [*in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti*];
 - consegnando a S.C.R. Piemonte, entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. [*in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti*];

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una **garanzia provvisoria da prestarsi a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A.**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto per l'esecuzione dei lavori e precisamente di importo pari ad **€ 297.950,12**, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193;
- 4) avere validità per **180 giorni naturali e consecutivi** dalla data di presentazione dell'offerta, eventualmente **prorogabile di altri 60 giorni naturali e consecutivi**, su richiesta dell'Amministrazione, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine l'aggiudicazione non sia ancora divenuta efficace;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione per ulteriori **60 giorni naturali e consecutivi**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), a fronte della presentazione della fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 D. Lgs. 36/2023.

d) Riduzione del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere a) e b), quando l'operatore economico possieda uno o più delle seguenti certificazioni:

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCO)	2014
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2019
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (<i>Carbon footprint</i>)	2018

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire di tali benefici, l'operatore economico allega nell'apposita sezione il certificato in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. 36/2023, si esplicita che, la mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo presso il luogo delle prestazioni è strettamente indispensabile e, pertanto, **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto da affidare. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di procuratore/delegato, il partecipante al sopralluogo deve, in quella sede, consegnare all'incaricato dell'Amministrazione documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in corso di validità.

L'Amministrazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Amministrazione non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In riferimento al sopralluogo, si precisa che:

a) il sopralluogo da parte dei singoli concorrenti potrà essere effettuato nei giorni feriali, previa **richiesta scritta da inoltrare entro il 1° luglio 2024** all'Amministrazione - a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: claudio.trincianti@scr.piemonte.it – mabel.arjona@scr.piemonte.it –

michele.mirabello@scr.piemonte.it, con oggetto “*Richiesta sopralluogo procedura aperta Aggiornamento aerea progettazione esecutiva e dei lavori relativi all’ ‘Intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile sito in via Vanchiglia n. 4-6 Torino, da destinarsi a residenza universitaria - CUP J12D22000060005 (gara 041 - 2024)’*”.

Nella menzionata richiesta, il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere la convocazione per il sopralluogo da parte dell’Amministrazione.

b) sulla base delle richieste pervenute, l’Amministrazione stilerà un calendario dei sopralluoghi e comunicherà a ciascun concorrente la data, l’ora ed il luogo del relativo sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di **consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice, purché lo stesso sia stato effettivamente svolto secondo le tempistiche sopra riportate.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e dell’Avviso del 17 maggio 2024 - Avviso agli operatori economici per il pagamento del contributo gara a favore dell’Autorità

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno identificarsi mediante le proprie credenziali di accesso sulla piattaforma SINTEL ed inserire la documentazione di cui al successivo sub paragrafo 13.2.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (*User ID e Password*), a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione **Acquisti per la PA** sotto sezione **E-procurement – Strumenti di supporto >> “Domande frequenti per le imprese”** (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/domande-frequenti-per-le-imprese>) sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. all'indirizzo web <https://www.ariaspa.it> oppure scrivere una e-mail all'indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it per formulare domande o richieste. Qualora non abbiate trovato risoluzione alla vostra problematica, potete prendere contatto con il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al Numero Verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 - assistenza in lingua italiana).

13.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL entro e non oltre il

Giorno: lunedì

Data: 22/07/2024

Ora: 13:00:00

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Amministrazione considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Le offerte tardive **saranno escluse**.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

A.1: Modello A.1 e A.2 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;

A.2: DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) concorrente e progettisti;

A.3: (eventuali) Certificazioni (UNI EN ISO 9000, 14001, 14064-1 e UNI ISO/TS 14067);

A.4: Cauzione provvisoria;

A.5: versamento a favore dell'ANAC;

A.6: (eventuale) Procura speciale;

A.7: (eventuale) Atto costitutivo o delibera in caso di partecipazione in forma associata;

A.8: ricevuta pagamento elettronico bollo;

A.9: Visura Camerale e Statuto Associazione Professionale (per Studi associati);

A.10: (eventuale) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

A.11: (eventuale) Modello B – Dichiarazione di avvalimento;

A.12: (eventuale) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Impresa ausiliaria

A.13: (eventuale) Contratto di avvalimento;

A.14: Attestato di presa visione dei luoghi

- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA TECNICA

- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA ECONOMICA

B.1: Offerta economica (generata dal sistema telematico);

B.2: Modello D – Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica

B.3: Modello E – (eventuale) Dichiarazioni giustificativi offerta economica

Si precisa che l'offerta viene inviata all'Amministrazione solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice e le modalità di inserimento delle informazioni. Si

segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso ‘Invia offerta’ per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall’Amministrazione aggiudicatrice, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

In caso di partecipazione in forma aggregata, il concorrente prima di iniziare il percorso guidato “Invia offerta”, accedendo al Dettaglio di una procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce “Partecipazione in forma aggregata”, che consente la creazione di nuove forme di raggruppamento, diverse dalla forma singola, attraverso la pagina Crea forma aggregata di partecipazione.

Il concorrente mandatario dovrà dapprima inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione, e selezionare poi da una combo-box, intestata “Seleziona forma aggregata di partecipazione”, una delle modalità di partecipazione elencate dalla tendina (Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, etc.).

Una volta cliccato su “Seleziona”, la pagina si aggiornerà con tre nuovi campi (Ragione sociale, Partita IVA e Codice fiscale); il concorrente mandatario dovrà quindi inserire i riferimenti delle “imprese mandanti” (ovvero delle altre imprese componenti il raggruppamento).

Una volta selezionata una ragione sociale (digitando le prime tre lettere vengono individuati gli operatori economici registrati a SINTEL attraverso autocompletamento), i campi “Partita IVA” e “Codice Fiscale” si valorizzano automaticamente. L’utente ha comunque la possibilità di compilare manualmente oppure modificare tutti e tre i campi.

Il concorrente mandatario confermerà i dati inseriti cliccando su “Aggiungi”: comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta i dati inseriti relativi a ciascuna impresa. Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il concorrente dovrà cliccare su “Conferma”, e verrà reindirizzato alla pagina “Partecipazione in forma aggregata”. Sarà ora visibile una tabella, contenente la forma aggregata creata.

Per ulteriori informazioni relative alla partecipazione in forma aggregata e alle modalità di sottomissione dell’offerta in forma aggregata si rimanda ai par. 6.1 e 6.2 del manuale “**Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici - PARTECIPAZIONE ALLE GARE**”, messo a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti nella sezione Acquisti per la PA sotto sezione E-procurement – Strumenti di supporto:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/DettaglioRedazionale/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-manuali-imprese>

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

(i) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritte digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; in quest'ultimo caso, va prodotta la documentazione attestante i necessari poteri di firma);

(ii) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

(iii) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A..

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Si precisa che in tutti gli atti predisposti da S.C.R. Piemonte S.p.A. i valori in cifra assoluta si intendono in Euro e, ove non diversamente specificato, al netto di IVA nella misura di legge.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara

Avvertenze:

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative dell'offerta già presentata, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 101, comma 4, del Codice.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 13.2 del presente disciplinare di gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione sul subappalto) sono sanabili;
- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine per fornire risposta - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi sub punti del presente paragrafo.

15.1. CAMPO A.1 DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A)

Domanda di partecipazione alla gara in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente in conformità allo schema allegato (**Modello A.1 e A.2**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Amministrazione la sussistenza dei ratî e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

La domanda di partecipazione dovrà riportare altresì riportare tutte le dichiarazioni a corredo della stessa:

1) Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, occorrerà indicare le parti di prestazione da eseguire dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarli;

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, occorrerà anche:

- a. indicare a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del D. Lgs 36/2023, occorre indicare per quali consorziati il consorzio per il quale concorre alla gara.

2) indicazione circa l'utilizzo dell'avvalimento;

3) dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning;

4) dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

5) dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

6) Ulteriori dichiarazioni in merito a:

- dichiarazione circa i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto e l'ODV, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione possesso attestazione SOA;
- dichiarazione necessarie per l'incarico di direttore tecnico;
- accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nello Schema di contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, nonché in tutti gli elaborati del PFTE, validato dal RUP, con esito favorevole e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi eccezione e/o riserva in merito e di accettare che il prezzo convenuto a corpo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione;
- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e da tutti gli elaborati progettuali;
- di prendere atto che si tratta di appalto a corpo
- di aver controllato le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- di aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione della quantità e qualità della prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel PFTE;
- di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall'osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di aver provveduto all'informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di aver provveduto a fornire ai lavoratori dipendenti i dispositivi individuali di sicurezza previsti dalle esigenze del lavoro;
- di essere consapevole che, nel caso di mancato perfezionamento del finanziamento totale, la stazione appaltante si riserva di non dare seguito alla conclusione della presente procedura e/o alla sua aggiudicazione, senza nel caso poter vantare alcuna pretesa;
- all'accettazione, senza eccezioni e/o riserve di eseguire, su richiesta della Stazione Appaltante, le prestazioni a partire dalla consegna anticipata nelle more della stipula del contratto;
- essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, reperibili sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- essere a conoscenza che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per SCR Piemonte S.p.A. che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto;
- impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

- di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato da in data
 - beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice
 - indicazione della forma di costituzione della cauzione provvisoria;
 - pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - impegno di mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.
 - indicazione degli estremi del pagamento del bollo
- 7) Assunzione: di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale impegnandosi a rispettare quanto previsto al paragrafo 9 del presente Disciplinare di gara;
- 8) Assunzione di ulteriori impegni in riferimento a
- uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi per Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);
 - di specifici impegni in tema di clausole DNSH di cui al par. 12.2 del CSA
 - di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.
 - ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."
- 9) Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati ed in particolare:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
 - di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
 - di autorizzare l'Amministrazione ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
 - di autorizzare l'Amministrazione a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

- indicazione del proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 0-bis e 0-ter del D.lgs. n. 82/05

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **Modello A.2.** dovrà riportare le seguenti dichiarazioni:

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Amministrazione la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Modello A.2 dovrà riportare altresì le seguenti dichiarazioni a corredo della stessa:

1. [solo per raggruppamenti temporanei o consorzi costituendi o costituiti]

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, occorrerà indicare le parti di prestazione da eseguire dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarli.

Si specifica che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, occorrerà anche:

- c. indicare a quale soggetto, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- d. assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

Nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs 36/2023, occorre indicare per quali consorziati il consorziato per il quale concorre alla gara.

Indicazione, del nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione² quale progettista.

[solo per le aggregazioni di rete]

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
 - II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):** dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
 - III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo, si vedano le dichiarazioni per raggruppamenti.
2. *[solo in caso di società di professionisti e di società di ingegneria]* dichiarazione circa i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2 Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. dichiarazione di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
4. *[solo in caso di liberi professionisti singoli]* dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 del Codice e indicazione dei propri dati identificativi e degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale;
5. *[solo in caso di liberi professionisti associati]* dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. all'art. 34 dell'Allegato II.12 del Codice con allegata una tabella riepilogativa dei dati identificativi ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali con riferimento a tutti i professionisti associati;
6. *[solo in caso di società di professionisti]* dichiarazione circa l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, dichiarazione che la società di professionisti è in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 del Codice con allegata una tabella riepilogativa dei dati identificativi ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali con riferimento a tutti i soci *o in alternativa* indicazione della banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (es. casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC);
7. *[solo in caso di società di ingegneria]* dichiarazione circa l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, dichiarazione che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del Codice con allegata una tabella riepilogativa dei dati identificativi ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali con riferimento a tutti i direttori tecnici e i soci *o in alternativa* indicazione della banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (es. casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC);
8. indicazioni relative al gruppo di lavoro progettazione;
9. dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui al par. 6.2.1 del disciplinare di gara, con allegata – per i servizi analoghi e per i servizi di punta - una tabella riepilogativa con l'indicazione, per gli incarichi, del committente, importo dei lavori oggetto dell'incarico, breve descrizione della prestazione e periodo di svolgimento. Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di “soggetti gruppo”, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall'aggiudicatario;
10. dichiarazioni a diverso titolo presenti nel modello A.2.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il Modello A.1 e A.2 dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di partecipazione in forma associata:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, il modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti, il modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario o capogruppo.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, già costituito il modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, non ancora costituito il modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, il modello A “Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo” dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate per i quali il consorzio concorre.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario

Tale ricevuta dovrà essere inserita nel campo A.8 ricevuta pagamento elettronico bollo

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Tale pdf dovrà essere inserito nel campo A.8 ricevuta pagamento elettronico bollo

Qualora il richiedente sia in possesso dell'Autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sulla domanda di partecipazione il modo di pagamento e gli estremi della citata Autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972.

15.2. CAMPO A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO

L'operatore economico -ivi inclusi i “progettisti indicati” - dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo in conformità a quanto previsto nell'art. 91, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico dovrà generare e produrre in piattaforma il DGUE Response in formato xml utilizzando il file DGUE Request, reso disponibile unitamente al presente Disciplinare di gara.

Per generare il DGUE Response in formato xml è possibile utilizzare il servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>. Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- o Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
- o Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE.

Terminate le operazioni di cui sopra, l'operatore economico dovrà caricare il file DGUE Response sia in formato xml (NON firmato digitalmente) che in formato pdf (firmato digitalmente) nell'apposito spazio previsto nella busta telematica amministrativa della Piattaforma SINTEL.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e non rientri nei casi previsti all'art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: “4. *Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.*”

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere distintamente compilato, da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre e da ciascuna consorziata che presta i requisiti

L'inserimento nel sistema dei **DGUE**, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

L'operatore economico dovrà compilare le seguenti sezioni:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che nella “Sez. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico” il concorrente dovrà indicare il nominativo del Legale Rappresentante e fare riferimento alla Visura Camerale e allo Statuto Associazione Professionale (per Studi associati) per conto dei quali il soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione ed il DGUE dovrà dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui alla PARTE III (sez. A, B, C, D) del DGUE, per quanto di propria conoscenza.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

NB: Per il presente appalto non è consentito l'avvalimento per i lavori rientranti nelle categorie OG2 e OG11e per i progettisti "indicati".

È consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti tecnico – professionali previsti per la progettazione per i soli "progettisti associati".

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE (A.12 Documento di Gara Unico Europeo), a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, non contenute all'interno del DGUE [A.11 Modello B – Dichiarazioni operatore economico ausiliario];
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente [A.11 Modello B – Dichiarazioni operatore economico ausiliario];
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria [A.13 Contratto di avvalimento];

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE del DGUE)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione presenti al paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (campo A.3 eventuale) – *(obbligatorio per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice)*
2. documento attestante la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice (campo A.4);
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (campo A.5);
4. *Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:* ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento (campo A.6 eventuale)
5. Atti relativi al Raggruppamento temporaneo d'Imprese (RTI) o Consorzio già costituiti quali (campo A.7 eventuale):
 - in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione;
 - in caso di Consorzio stabile: copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni ex art 65 comma 2 lett c) del D.lgs 36/2023.)
6. Documentazione attestante pagamento elettronico bollo (campo A.8)

7. Visura Camerale/Statuto Associazione Professionale (campo A.9)
8. *limitatamente agli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale*: relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (campo A.10)
9. Modello B – Dichiarazione di avvalimento (campo A.11 eventuale);
10. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – Impresa ausiliaria (campo A.12 eventuale);
11. Contratto di avvalimento (campo A.13 eventuale);
12. Attestato presa visione dei luoghi (campo A.14)

16. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA - STEP 2 –

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente Disciplinare.

Tutta la documentazione redatta dal concorrente dovrà essere prodotta in originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.

In caso di avvalimento premiale, il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento.
--

L'offerta tecnica, inoltre, dovrà essere riferita ai singoli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, al fine della attribuzione dei punteggi secondo quanto riportato al successivo paragrafo 19.1 del presente Disciplinare.

Premesso quanto sopra, il concorrente dovrà inserire nella “Offerta Tecnica”:

A) Una relazione tecnica illustrativa sulla struttura organizzativa dell'impresa, sull'organizzazione del cantiere e sulla sicurezza e controllo accessi (cfr. sub-criteri A.1, A.2 e A3)

La relazione tecnica dovrà:

- descrivere la struttura organizzativa dell'impresa offerta per la conduzione e gestione dell'appalto, evidenziando la tipologia di professionalità, specializzazioni, ruoli, esperienza delle figure professionali proposte in ambito di direzione di cantiere nonché il gruppo di progettazione esecutiva offerto (cfr. sub-criterio A.1);
- descrivere in maniera esauriente ed efficace l'organizzazione logistica del cantiere e l'esecuzione delle lavorazioni in considerazione della complessità dell'edificio e della presenza continuativa di persone terze in prossimità e/o in corrispondenza delle aree oggetto di intervento (cfr. sub-criterio A.2);
- descrivere le misure di sicurezza da adottare al fine di garantire l'inaccessibilità temporanea da parte di terzi alle aree di cantiere in funzione della durata prevista delle lavorazioni in ogni singola area (es. misure, segnaletica e apprestamenti nel caso di lavorazioni di breve o lunga durata) ed il divieto da parte delle maestranze (compresi subappaltatori e fornitori) di accedere alle aree dell'edificio non oggetto di cantiere, nell'ottica di assicurare da un lato, l'incolumità dei soggetti terzi autorizzati ad accedere all'edificio ma non alle aree di cantiere e, dall'altro, evitare che le maestranze impiegate per l'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto possano interferire con le attività extra-cantiere (cfr. sub-criterio A.3);

La relazione, nella sua interezza, dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di **6 (sei) schede**. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle righe. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di schede previsto. I CV allegati (che non dovranno superare il numero di 2 schede per ogni professionalità proposta) sono esclusi dal conteggio delle schede massime previste.

La relazione dovrà essere costituita da schede in formato A4, con corpo carattere equivalente ad "Arial 10" ed un numero di righe non superiore a 50 (cinquanta) per scheda A4 in caso di orientamento verticale, non superiore a 30 (trenta) per scheda A4 in caso di orientamento orizzontale e non superiore a 50 (cinquanta) per scheda A3 in caso di orientamento orizzontale. In caso di utilizzo del formato A3 i concorrenti dovranno rispettare la seguente corrispondenza: n. 2 schede A4 = n. 1 scheda A3.

B) Una relazione tecnica metodologica relativa alle proposte migliorative (sub-criteri B.1 e B.2)

La relazione tecnica metodologica dovrà:

- descrivere le soluzioni finalizzate a garantire l'ottimizzazione della gestione degli interventi manutentivi per le opere e impianti realizzati, in particolare per quanto riguarda le modalità di intervento e gestione di eventuali guasti/disservizi/malfunzionamenti anche dopo il collaudo, anche da parte delle ditte installatrici/fornitori; descrivere, inoltre, le azioni volte a raggiungere il suddetto obiettivo, tra le quali:
 - proporre una sistema di gestione e monitoraggio continuativo degli impianti e/o altre componenti significative dell'edificio, in grado di consentire la raccolta di informazioni relative agli interventi manutentivi, allo stato di usura ed ai cicli di utilizzo dei materiali, al fine dell'ottimizzazione delle attività manutentive e di facility management;
 - favorire – anche nella fase di esecuzione dei lavori - il flusso delle informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico), attraverso un'opportuna condivisione delle stesse, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale;
 - offrire formazione e assistenza al personale indicato dalla Stazione Appaltante, incaricato alla manutenzione post-operam dell'immobile, con l'indicazione anche del periodo di assistenza fornita (cfr. sub-criterio B.1);
- descrivere la capacità dell'offerente di approntare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 ed uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, Illustrando la metodologia di LCA e LCC che intende adottare, gli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM) gli eventuali esperti di cui si avvarrà, l'organizzazione e il cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita rispetto alle modalità e tempi di definizione del progetto. L'offerente dovrà altresì proporre un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio dell'edificio (BACS – Building Automation and Control System) corrispondente alla classe di efficienza A, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232-1 "Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli impianti (cfr. sub-criterio B.2);

La relazione dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di **10 (dieci) schede**. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle righe. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di schede previsto. È escluso dal numero di schede la copertina.

La relazione dovrà essere costituita da schede in formato A4, con corpo carattere equivalente ad “Arial 10” ed un numero di righe non superiore a 50 (cinquanta) per scheda A4 in caso di orientamento verticale, non superiore a 30 (trenta) per scheda A4 in caso di orientamento orizzontale e non superiore a 50 (cinquanta) per scheda A3 in caso di orientamento orizzontale. In caso di utilizzo del formato A3 i concorrenti dovranno rispettare la seguente corrispondenza: n. 2 schede A4 = n. 1 scheda A3. Si richiede nel quadro sinottico riepilogativo iniziale di specificare il formato e l'orientamento utilizzati per il formato della relazione (“formato A4 – orientamento verticale”, “formato A4 – orientamento orizzontale”, “formato A3 – orientamento orizzontale”).

C) Compilazione del Modello C – Scheda offerta tecnica (cfr. sub-criteri C.1, C.2 e C.3)

All'interno del **modello C**, il concorrente dovrà indicare il possesso delle seguenti certificazioni:

- Certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001 E/O EMAS (cfr. sub-criterio C.1);
- Certificazione responsabilità sociale d'impresa (Social Accountability) SA o equivalente (cfr. sub-criterio C.2);
- Certificazione parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (cfr. sub-criterio C.3);

Ai fini di una corretta presentazione degli elaborati costituenti l'offerta tecnica di cui alle lettere A e B si specifica che:

- per scheda numerata in formato A4 si intende una facciata in formato A4;
- gli inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sono da considerarsi inclusi nel numero massimo di schede previste per ogni criterio di valutazione.
- le pagine relative a copertina e indice non sono da conteggiare all'interno del numero totale delle pagine ammesse per ciascun criterio;
- se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto, ivi compresi i CV, la Commissione giudicatrice esaminerà solamente le pagine del numero richiesto, non considerando le schede in eccesso oltre a quelle della numerazione finale (es. se sono richieste 4 schede non dovranno essere prese in considerazione quelle dalla sedicesima in poi)

Si precisa quanto segue:

(i) La presenza nella documentazione contenuta nella “Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica **costituisce causa di esclusione dalla gara**.

(ii) Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell'offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

(iii) Le relazioni, i documenti e tutti gli **elaborati di cui si compone l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Nel caso in cui la cartella compressa, contenente l'Offerta Tecnica, venga firmata digitalmente, non sarà necessario firmare tutti i documenti ivi contenuti.

Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, l'Offerta Tecnica dovrà essere firmata: (i) dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti; (ii) dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande in caso di R.T.I. o consorzi costituenti.

ACCESSO AGLI ATTI

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali (È POSSIBILE ALLEGARE UN UNICO PDF – RINOMINATO – DOCUMENTI TECNICI PER ACCESSO AGLI ATTI - CONTENENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA, ADEGUATAMENTE OSCURATA, CHE DOVRA' COINCIDERE, AL NETTO DELLE PARTI OSCURATE, CON LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA.). Resta ferma, la facoltà dell'Amministrazione di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente **dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D.Lgs. n.30/2005** ("Codice della Proprietà Industriale").

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art.98 del D.Lgs. n.30/2005.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione l'Amministrazione darà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 36/2023

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza dell'Amministrazione.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

17. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA – STEP 3, 4 e 5

17.1. B.1 OFFERTA ECONOMICA - (generata dal sistema telematico)

Allo STEP 3 inserire nel campo “Offerta economica” il ribasso offerto, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate.

ATTENZIONE: Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori o pari rispetto all'importo complessivo a base d'asta. Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

Nel campo “**Offerta economica**”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

- a. campo “**Offerta economica**”, il **ribasso offerto – espresso in %**, IVA esclusa, con cinque cifre decimali;
- b. campo “**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non soggetto a ribasso).
- c. campo “**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**” il valore dei costi afferenti l'attività di impresa.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati **al punto 3** del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si chiede di fornire, in sede di presentazione dell'offerta economica, le “**spiegazioni sul prezzo o sui costi**” (art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023) che concorrono a formare l'importo offerto le quali saranno valutate nel caso in cui l'offerta presentata appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Pertanto, il concorrente potrà compilare il Modello E – Dichiarazioni giustificativi offerta economica con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su la Piattaforma “Giustificativi offerta economica” e la mancata presentazione di tale documento non comporta la pena di esclusione.

Allo STEP 4 **FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO** del percorso “Invia offerta”, l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “**Firma Digitale del documento**”, il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.

- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL* - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicito nel richiamato allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL*”.

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il “Documento d'offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo STEP 5 “**RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA**” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d'offerta”. Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

17.2. **B.2 DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

I concorrenti dovranno altresì produrre, **a pena di esclusione**, il “**Modello D “Dichiarazioni a corredo dell’offerta economica”** predisposta da S.C.R. Piemonte S.p.A. contenente l’indicazione - quali componenti economici della offerta- ed esposizione, delle **spese relative al costo del personale** ai sensi dell’art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023.

L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare di gara dovrà inserire la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, a corredo della dichiarazione

L’offerta economica generata dal sistema telematico (B.1), il modello contenente le dichiarazioni a corredo della stessa (B.2) dovranno **essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.**

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti l’offerta economica generata dal sistema telematico (B.1), il modello contenente le dichiarazioni a corredo della stessa (B.2) dovranno essere sottoscritte con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente (CAMPO A.9), l’offerta economica generata dal sistema telematico (B.1), il modello contenente le dichiarazioni a corredo della stessa (B.2) potranno essere sottoscritte con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 140 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche all’offerta economica prodotta in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento

17.3. **MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 101 comma 2) del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- non abbia inviato, attraverso l’apposita funzione di SINTEL “invia offerta” la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro il termine stabilito al precedente paragrafo 13.2, anche se sostitutivi di offerta precedente;

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui ai paragrafi 17.1 e 17.2

- manchi;
- che contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- che non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto;
- per le quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo dell'offerta.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice oppure dell'art. 108, comma 2 lett. e), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Let.	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max

A	ASPETTI QUALIFICANTI L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	45	A.1	Struttura organizzativa del gruppo di progettazione esecutiva e dell'impresa	15	
			A.2	Organizzazione cantiere e proposte innovative	15	
			A.3	Sicurezza e controllo accessi	15	
B	DOCUMENTAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE	30	B.1	Proposte finalizzate a ottimizzare la fase manutentiva dell'opera	15	
			B.2	Miglioramento delle prestazioni impiantistiche per la sostenibilità ambientale e risparmio energetico	15	
C	POSSESSO CERTIFICAZIONI	5	C.1	CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AMBIENTALE UNI EN ISO 14001 E/O EMAS		2
			C.2	CERTIFICAZIONE RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA (SOCIAL ACCOUNTABILITY) SA8000 O EQUIVALENTE		2
			C.3	CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE		1
Totale		80				

Si specifica che:

- (i) In assenza nell'offerta tecnica della documentazione riferita al singolo sub criterio sarà assegnato automaticamente punteggio pari a 0,00.
- (ii) L'assenza completa di tutta la documentazione tecnica determina l'inammissibilità dell'offerta e pertanto il concorrente non sarà ammesso al prosieguo della gara.

Con riferimento alla “**Valutazione dei criteri qualitativi-discrezionali**”, le offerte saranno valutate sulla base dei sotto indicati criteri motivazionali:

Sub-criterio A.1 – Struttura organizzativa dell'impresa

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che proporranno il miglior gruppo di progettazione in base ad esperienze di progettazione esecutiva analoghe a quella in oggetto e la migliore organizzazione dell'impresa, più efficiente ed efficace per la conduzione e gestione dell'appalto, in considerazione della tipologia di professionalità, specializzazione, ruolo, esperienza in ambito di direzione di cantiere di lavori affini agli interventi oggetto dell'appalto.

La Commissione valuterà le proposte alla luce di quanto evidenziato negli estratti dei curricula vitae dei responsabili proposti in appalto, in considerazione delle esperienze, professionalità, specializzazioni più consone rispettivamente alla progettazione esecutiva e alla gestione dei lavori di cui trattasi.

Sub-criterio A.2 – Organizzazione cantiere e proposte innovative

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che ottimizzeranno in maniera più esauriente ed efficace l'organizzazione logistica del cantiere e l'esecuzione delle lavorazioni in considerazione della complessità dell'edificio e della presenza continuativa di persone terze in prossimità e/o in corrispondenza delle aree oggetto di intervento.

La Commissione, a partire da quanto riportato nel PFTE ed in particolare nelle indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento, procederà alle sue valutazioni tenendo conto sia delle fasi operative proposte (anche attraverso schemi grafici che rimandano al cronoprogramma) per le principali aree di intervento e/o per le fasi dell'intervento che maggiormente impattano sulle attività abitative e commerciali delle porzioni di edificio abitate e non soggette ad intervento sia dei percorsi individuati per accedere alle aree di intervento e delle vie di esodo proposte in caso di emergenza.

In particolare, la Commissione riterrà più adeguate le offerte che, nella propria organizzazione del cantiere:

- meglio valuteranno le tempistiche di occupazione delle zone oggetto di intervento, in particolare su suolo pubblico e sulle aree del cortile interno del civico n.6 (ad uso promiscuo con gli abitanti della porzione di edificio non oggetto di intervento);
- proporranno i migliori livelli di controllo dell'impatto dei lavori e assicureranno la più ampia accessibilità alle porzioni di edificio non oggetto di intervento, nel rispetto delle seguenti esigenze:
 - evitare l'interruzione dell'accessibilità delle parti dell'edificio non interessate dall'intervento durante il corso dei lavori;
 - ridurre al minimo la superficie dell'area impegnata dalle attrezzature e servizi del cantiere fisso;
 - minimizzare il tempo di occupazione del suolo pubblico su via Vanchiglia
 - migliorare l'organizzazione operativa del cantiere intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere stesso, pur garantendo i più alti standard di sicurezza per le maestranze e di gestione delle interferenze (maestranze, mezzi meccanici etc.) derivanti dalla compresenza delle maestranze delle ditte esecutrici e dei fruitori dell'edificio;

La Commissione valuterà inoltre come migliori le proposte che miglioreranno, dal punto di vista estetico, l'impatto e la visibilità del cantiere nei confronti del contesto urbano.

Sub-criterio A.3 – Sicurezza e controllo accessi

La Commissione valuterà come migliori le proposte che descriveranno le misure di sicurezza più efficaci ed efficienti al fine di garantire l'inaccessibilità temporanea da parte di terzi alle aree di cantiere in funzione della durata prevista delle lavorazioni in ogni singola area (es. misure, segnaletica e apprestamenti nel caso di lavorazioni di breve o lunga durata) e il divieto da parte delle maestranze (compresi subappaltatori e fornitori) di accedere alle aree dell'edificio non oggetto di cantiere, nell'ottica di assicurare, da un lato, l'incolumità dei soggetti terzi autorizzati ad accedere all'edificio ma non alle aree di cantiere, e, dall'altro, evitare che le maestranze impiegate per l'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto possano interferire con le attività extra-cantiere.

In particolare, la Commissione riterrà più adeguate le offerte meglio orientate:

- a minimizzare il rischio di introduzione in aree non autorizzate da parte delle maestranze impiegate nelle lavorazioni e di effrazione da parte di eventuali terzi esterni al cantiere
- ad individuare azioni concretamente adottabili per la riduzione dei rischi di interferenza fra il cantiere e la circolazione pedonale e veicolare, interna ed esterna all'edificio;
- ad implementare il sistema di controllo e sorveglianza del cantiere e delle aree limitrofe aperte al pubblico, mediante la predisposizione di un sistema elettronico di controllo

degli accessi, l'installazione di un sistema di videosorveglianza e l'integrazione del sistema di illuminazione esistente nelle aree esterne.”

La Commissione riterrà più adeguate le proposte che descriveranno in modo più approfondito e puntuale, evitando riferimenti generici e non contestualizzati, gli apprestamenti e quanto necessario alla riduzione e mitigazione dell'impatto relativo a rumore, polveri e vibrazioni sia nei confronti dei fruitori che delle residenze limitrofe.

Sub-Criterio B.1 – Proposte finalizzate a ottimizzare la fase manutentiva dell'opera

La Commissione valuterà come più adeguate le soluzioni meglio finalizzate a garantire l'ottimizzazione della gestione delle attività manutentive e gestionali delle opere e degli impianti realizzati, in particolare in un'ottica di ottimizzazione delle modalità di raccolta e gestione di dati e informazioni sulle varie componenti del complesso edilizio, nell'arco del suo ciclo di vita, e di segnalazione e monitoraggio di eventuali guasti/disservizi/malfunzionamenti degli impianti;

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che proporranno le soluzioni migliori dal punto di vista informatico (metodi e strumenti di gestione informativa digitale) in grado di consentire, in fase di esercizio una più efficace ed efficiente azione di controllo da parte della Committenza degli impianti e di altre componenti edilizie ritenute più significative, in quanto più frequentemente oggetto di attività manutentive.

In particolare, la Commissione valuterà come migliori le soluzioni che proporranno un sistema di gestione e monitoraggio continuativo degli impianti e/o altre componenti significative dell'edificio, in grado di consentire la raccolta di informazioni relative agli interventi manutentivi, allo stato di usura ed ai cicli di utilizzo dei materiali, al fine dell'ottimizzazione delle attività manutentive e di facility management;

La commissione valuterà inoltre come migliori le proposte che offriranno formazione e assistenza al personale incaricato della futura gestione post-operam dell'immobile, specificando il periodo di assistenza fornita.

Sub-Criterio B.2 – Miglioramento delle prestazioni impiantistiche per la sostenibilità ambientale e risparmio energetico

La commissione valuterà migliore l'offerta dell'operatore economico che dimostrerà la propria capacità nell'approntare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 ed uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, in riferimento alla metodologia di LCA e LCC che intende adottare, agli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM), agli eventuali esperti di cui si avvarrà, e all'organizzazione ed al cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita rispetto alle modalità e tempi di definizione del progetto.

Saranno altresì valutati migliori i progetti che, per l'uso di impianti tecnologici, di climatizzazione e di illuminazione, prevedano un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio dell'edificio (BACS – Building Automation and Control System) corrispondente alla classe di efficienza A, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232-1 “Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli impianti.

Tale sistema di automazione dovrà essere in grado di consentire al committente un adeguato monitoraggio degli opportuni indicatori di prestazione energetica, idrica ed eventualmente relativa ad altre risorse e di assicurare che le prestazioni energetiche dell'edificio siano le massime possibili grazie alla gestione ottimale automatica degli impianti.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per i criteri qualitativi-discrezionali

Agli elementi qualitativi-discrezionali cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella in base al metodo aggregativo-compensatore attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti per la valutazione V(a) verranno determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa-discrezionali, come sopra individuati, mediante la somma dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", e successiva trasformazione di detta somma in coefficienti definitivi riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie in precedenza calcolate;

Metodo del confronto a coppie: la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce una preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	N
A							
B							
C							
D							
E							
F							
....							
N							

Preferenza massima = 6
 Preferenza grande = 5
 Preferenza media = 4
 Preferenza piccola = 3
 Preferenza minima = 2
 Parità = 1



Si specifica che nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti per la valutazione V(a) verranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Laddove:

- il coefficiente 0 corrisponde ad assente - completamente negativo;
- il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
- il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;
- il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
- il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insufficiente;
- il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;
- il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.

Per i criteri tabellari. Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base del seguente prospetto

Criterio C.1 - Certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001 e/o EMAS

Offerta del concorrente	Punti
Assenza certificazione	0
Presenza certificazione	2

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio il concorrente allega la Certificazione di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.

In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata

Criterio C.2 - Certificazione Responsabilità Sociale d'impresa (SOCIAL ACCOUNTABILITY) SA8000 o equivalente

Offerta del concorrente	Punti
Assenza certificazione	0
Presenza certificazione	2

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio il concorrente allega la Certificazione di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.

In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata

Criterio C.3 - Certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Offerta del concorrente	Punti
Assenza certificazione	0
Presenza certificazione	1

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio il concorrente allega la Certificazione di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.

In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata

Si specifica quanto segue:

- (i) i punteggi dei criteri saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola;
- (ii) qualora nessun concorrente ottenga, in relazione ai singoli sub-criteri dell'Offerta Tecnica, un punteggio pari al relativo peso, non si procederà ad effettuare la cd. riparametrazione
- (iii) qualora nessun concorrente ottenga, in relazione al punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica, un punteggio pari al relativo peso totale dell'Offerta Tecnica, non si procederà ad effettuare la cd. riparametrazione.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
 R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
 R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente *i*;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
 P_a = peso criterio di valutazione *a*;
 P_b = peso criterio di valutazione *b*;

 P_n = peso criterio di valutazione *n*.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da numero di tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento si può avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Responsabile del procedimento della fase di affidamento, né dall'Amministrazione, né dagli altri concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite Piattaforma, entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla seduta stessa.

Ai sensi dell'articolo 107 comma 3 del Codice, l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale**, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e, in parallelo, alla verifica dell'anomalia.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il **Seggio di gara** (presieduto dal Responsabile del procedimento della fase di affidamento con l'assistenza di due dipendenti di SCR Piemonte S.p.A.) procederà operando attraverso il Sistema SINTEL, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) all'apertura e chiusura, a sistema SINTEL, della fase di valutazione della documentazione amministrativa, al mero fine di accedere alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti;
- c) all'apertura a sistema SINTEL delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche “verificando la mera completezza formale delle offerte tecniche rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara;

Il Seggio di gara renderà poi disponibili alla **Commissione giudicatrice**, su supporto informatico, la documentazione prodotta dai concorrenti ai fini della loro valutazione.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà:

- alla verifica sostanziale della Documentazione Tecnica prodotta da ciascun concorrente;
- all'esame delle offerte presentate dai concorrenti, all'attribuzione del punteggio tecnico applicando i criteri di valutazione e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la **Commissione giudicatrice** provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del procedimento della fase di affidamento che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

In tali casi il Responsabile del procedimento della fase di affidamento procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

Terminato l'esame delle Offerte Tecniche da parte della Commissione giudicatrice relativamente ai criteri di valutazione qualitativi, sarà fissata un'apposita seduta del **Seggio di gara** per procedere:

- alla lettura dei punteggi tecnici complessivi attribuiti alle singole offerte;
- all'apertura ("sblocco") della busta telematica "Offerta economica" presentata da ciascun Concorrente ammesso, dando lettura delle percentuali offerte per l'elemento prezzo, e verificandone la regolarità formale;
- all'apertura del Modello D – Dichiarazioni a corredo dell'offerta, dando lettura del contenuto e verificandone la regolarità formale;
- all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- alla comunicazione della soglia di anomalia dell'offerta di cui al paragrafo 23 del presente Disciplinare;
- alla formulazione della classifica della gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il **Seggio di gara** redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto ai punti 22 e 23.

22. APERTURA DELLE BUSTE A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

IL **Seggio di gara** (presieduto dal Responsabile del procedimento della fase di affidamento con l'assistenza di due dipendenti di SCR Piemonte S.p.A.) procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;
- d) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che rientrino in entrambe le seguenti casistiche:

- a) superamento dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- b) offerte economiche che si discostino del 35% in aumento dal valore medio dei ribassi offerti da tutti i concorrenti.

Tali calcoli saranno effettuati solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quattro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti di cui al primo periodo, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, con il supporto della commissione ove richiesto dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è riformulata dal Seggio al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario applichi un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello di settore, richiedendo all'aggiudicatario la relazione del consulente del lavoro sull'equivalenza del contratto collettivo nazionale a comprova di quanto dichiarato in sede di gara.
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 99 comma 1 del Codice, verifica, in relazione a concorrente primo in graduatoria, i documenti di cui all'art. 105, allegato II.8, del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e del rispetto dei criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 99, comma 2 del Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione ai sensi dell'art. 96, comma 1 del Codice, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione aggiudica l'appalto.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 23/2023 la Stazione Appaltante potrà effettuare l'esecuzione d'urgenza nel caso in cui ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. c) e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto potrà essere differita dall'Amministrazione purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'Amministrazione fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si applica quanto previsto all'art. 18, comma 10, del Codice con riferimento all'imposta di bollo.

25. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

25.1. *GARANZIA DEFINITIVA*

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare **a favore di SCR Piemonte S.p.A.**, ai sensi dell'art. 117, comma 1, D.Lgs. 36/2023, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; nel caso in cui lo sconto sia superiore al 10%, l'importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione dovrà avere una durata pari a quella del Contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all'art. 117, D.Lgs. 36/2023.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità allo schema tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione

La garanzia prevede, altresì, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'Amministrazione per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la l'Amministrazione

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117, comma 8, D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 36/2023, l'impresa in possesso di una o più certificazioni di cui all'art. 106, comma 8, medesimo decreto, rilasciata da organismi accreditati, usufruisce del beneficio consistente nella riduzione dell'importo della cauzione in argomento nella misura ivi prevista.

Per fruire di tale beneficio l'aggiudicatario dovrà aver prodotto la relativa certificazione, ovvero idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della certificazione medesima nella Documentazione amministrativa ovvero la dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del contratto (in originale ovvero copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità).

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche apposita traduzione.

25.2. *ASSICURAZIONI*

Come disciplinato all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

26. OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare:

a) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione;

b) agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione di aggiudicazione l'Amministrazione dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, l'Amministrazione rende disponibile la

documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice e ai verbali relativi alla fase di ammissione degli offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Codice in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b) num 3) del medesimo codice è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente procedimento rientra nell'ambito di una procedura di scelta del contraente, per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici invitati alla procedura negoziata. I soggetti interessati rientrano nelle categorie specificate nel modello A allegato alla presente lettera di invito. I dati oggetto di trattamento sono specificati nel sopraccitato modello A e nella restante modulistica di gara e rientrano in quelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.

Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it – PEC presiden-za@cert.piemonte.it.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il responsabile per la protezione dei dati personali dell'Amministrazione è contattabile all'indirizzo email:
rpdp@scr.piemonte.it.